

Normativa e prassi

Fatture del defunto non riscosse: la partita Iva si mantiene aperta

11 Marzo 2019

Se le prestazioni non sono state ultimate alla data del decesso e l'imposta è ad esigibilità differita, ammessa una deroga alla regola che prevede la chiusura entro sei mesi

Thumbnail

Image not found or type unknown
In presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non devono chiudere la partita Iva del professionista defunto fino a quando non viene incassata l'ultima parcella.

L'Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione n. 34/E** dell'11 marzo 2019, accoglie la proposta dell'istante che chiedeva di derogare all'obbligo di chiudere la partita Iva entro sei mesi dal decesso (35-bis del Dpr 633/1972). Secondo l'Agenzia, infatti, in caso di fatture con Iva ad esigibilità differita e non ancora riscosse alla data del decesso, è preferibile, per ragioni di ordine pratico, mantenerla aperta fino alla data di integrale riscossione dei crediti.

L'Agenzia fornisce, in via preliminare, un quadro della prassi e della giurisprudenza in tema di cessazione dell'attività professionale. In particolare, con la circolare n. 11/ 2007 è stato chiarito che *"l'attività del professionista non si può considerare cessata fino all'esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all'interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell'attività professionale"*.

Con la successiva risoluzione n. 232/ 2009, è stato poi precisato che *"la cessazione dell'attività per il professionista non coincide, pertanto, con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali. Fino al momento in cui il*

professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile (perché, ad esempio, non è decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 2956, comma 1, n. 2 del codice civile) l'attività professionale non può ritenersi cessata”.

Anche la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 8059/2016, ha affermato che *“il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell’attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione”*; e questo perché *“[...] il fatto generatore del tributo IVA e, dunque, l’insorgenza della correlativa imponibilità vanno identificati [...] con la materiale esecuzione della prestazione, giacché, in doverosa aderenza alla disciplina Europea, la previsione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3, va intesa nel senso che, con il conseguimento del compenso, coincide, non l’evento generatore del tributo, bensì, per esigenze di semplificazione funzionali alla riscossione, solo la sua condizione di esigibilità ed estremo limite temporale per l’adempimento dell’obbligo di fatturazione.”*.

Tali principi, secondo l’Agenzia, si possono applicare anche agli eredi del professionista.

Di conseguenza, in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non devono chiudere la partita Iva del de cuius sino a quando non viene incassata l’ultima parcella.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/fatture-del-defunto-non-riscosse-partita-iva-si-mantiene-aperta>